

Oggetto Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006 fra L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. - Autorizzazione alla variazione dell'orario di servizio sulla linea Sfm1 a far data dal 06/08/2018.

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di autorizzare l'applicazione della traccia oraria in **Motivazione** sulla linea Sfm1 a far data dal 06/08/2018;
2. di sviluppare l'orario tabellare della linea Chieri – Torino – Rivarolo da inviare in copia elettronica all'Agenzia;
3. di provvedere ad un'adeguata informazione ai cittadini in merito alle variazioni d'orario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, del Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006;
4. di monitorare l'applicazione della traccia oraria autorizzata al fine di verificarne la stabilità e la compatibilizzazione con l'esercizio nel nodo di Torino;
5. di risolvere in tempi adeguatamente brevi tutte le non conformità comunicate dall'ANSF circa la documentazione a corredo della richiesta di rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza al fine di limitare per quanto possibile nel tempo la penalizzazione ai cittadini per l'allungamento dell'orario di servizio.

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia, non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza dell'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Motivazione

Le ferrovie attualmente in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. sono la ferrovia del Canavese e la ferrovia Torino – Ceres che il cui servizio, allo stato, è inserito nel Sistema Ferroviario Metropolitano.

In particolare la ferrovia del Canavese costituisce il servizio Sfm1 e la ferrovia Torino – Ceres il servizio SfmA.

A seguito del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 per il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale nonché a seguito dell'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte del 20 dicembre 1999, la medesima Regione ha esercitato il ruolo di controllo, programmazione e pianificazione dell'esercizio ferroviario in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di Servizio stipulato il 22 novembre 2001 e, successivamente, mediante il Contratto di Servizio Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino (ora Agenzia della Mobilità Piemontese) è subentrata, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

In virtù della concessione regionale per il servizio e la manutenzione delle due ferrovie, il Contratto prevede a carico di G.T.T. S.p.A. l'effettuazione del servizio e la manutenzione delle linee; pertanto G.T.T. S.p.A. riveste sia il ruolo di gestore del servizio sia il ruolo di Gestore Infrastruttura – GI.

Con decreto ministeriale (MIT) del 5 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, le competenze di controllo sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie di quasi tutte le ex-concesse a scartamento normale sono passate da USTIF (MIT) all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria – ANSF.

All'Art. 3., comma 1, il Decreto dispone che i gestori dell'infrastruttura ferroviaria per le reti di cui all'Allegato A (compresa la Settimo – Rivarolo – Pont C.se), entro centottanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, presentino all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, fornendo altresì la valutazione dei rischi della propria parte di sistema ferroviario, in conformità al Regolamento (UE) n. 402/2013, i piani di adeguamento tecnico per rendere compatibili i livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure mitigative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani medesimi.

Nel processo di adeguamento della sicurezza ferroviaria delle c.d. "reti ferroviarie interconnesse", l'ANSF ha specificato gli interventi infrastrutturali e organizzativi da effettuarsi obbligatoriamente sulle medesime ferrovie per l'adozione di provvedimenti mitigativi del rischio.

Nelle more del completamento dell'infrastruttura e del rilascio dell'autorizzazione di sicurezza l'ANSF ha imposto una velocità di esercizio non superiore a 50 km/h.

Contestualmente la medesima ANSF aveva stabilito un periodo transitorio (pari a due anni, con termine di scadenza 6 agosto 2018) in cui l'adozione di provvedimenti alternativi autonomamente individuati dai GI mitigativi del rischio (quali, a titolo di esempio, si citano fra gli altri l'avvio di processi di progettazione, funzionamento sicuro e manutenzione sicura) e il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza, avrebbero consentito una velocità massima di esercizio superiore, pari a 70 km/h.

Con la Determinazione dirigenziale n.104 del 07/03/2018 l'Agenzia ha autorizzato, fra l'altro, i programmi di esercizio sulla linea Sfm1 elaborati da G.T.T. S.p.A per l'annualità 2018 elaborati, ove consentito dall'infrastruttura, con velocità massima di esercizio pari a 70 km/h.

G.T.T. S.p.A. ha presentato domanda di rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza in data 15/03/2017 e, successivamente, in data 29/12/2017.

In data 02/07/2018 l'ANSF ha comunicato a G.T.T. S.p.A. che le valutazioni circa la documentazione a corredo alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione medesima ha avuto esito negativo.

Detta informativa è stata trasmessa all'Agenzia in data 17/06/2018, con nota prot. n.23796.

Conseguentemente, a far data dal 06 agosto 2018, in assenza dell'Autorizzazione di sicurezza per la linea Settimo – Rivarolo – Pont C.se, si impone l'applicazione del limite di velocità massima consentito nella misura più restrittiva di 50 km/h.

In data 26/07/2018, con la nota prot. n.24806, G.T.T. S.p.A. ha inviato il seguente schema di traccia da Settimo a Rivarolo e viceversa che prevede l'esercizio con velocità massima di 50 km/h.

AGOSTO 2018 C2 DAL 6 AL 26			
		CATALOGO	ESEMPIO
			4107 (da Chieri 08.20)
SETTIMO	p	00 03	09 03
Volpiano	a	00 14	09 14
	p	00 15	09 15
San Benigno	a	00 19	09 19
	p	00 20	09 20
Bosconero	a	00 28	09 28
	p	00 31	09 31
Feletto	a	00 37	09 37
	p	00 38	09 38
RIVAROLO	a	00 43	09 43
			4170
RIVAROLO	p	00 16	12 16
Feletto	a	00 22	12 22
	p	00 23	12 23
Bosconero	a	00 29	12 29
	p	00 30	12 30
San Benigno	a	00 39	12 39
	p	00 40	12 40
Volpiano	a	00 44	12 44
	p	00 45	12 45
SETTIMO	a	00 56	12 56 (per Chieri 10.41)

Ciò provoca un allungamento della traccia che, garantendo il rispetto delle ore di uscita e di ingresso nella stazione di Settimo, per l'esercizio nel nodo di Torino, e la

salvaguardia dei punti di incrocio su linea a binario unico, aumenta la percorrenza di 5 minuti in direzione Rivarolo e di 3 minuti in direzione Settimo.

Per G.T.T. S.p.A. detta elaborazione è compatibile con le prestazioni di percorrenza dei treni con il nuovo limite di velocità e con gli orari delle autolinee collegate ed è coerente con le necessità di incrocio sul tratto a semplice binario.

La traccia proposta da G.T.T. S.p.A. non modifica il volume della produzione autorizzata dall'Agenzia per il 2018.

Non essendo pervenute ulteriori proposte tecniche di programmazione, pur consapevoli del disagio che si procurerà ai cittadini in termini tempo di viaggio, si rende necessario autorizzare G.T.T. S.p.A. ad adottare lo schema di traccia proposto a far data dal 06/08/2018, da applicare al programma di servizio.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 02 agosto 2018

¹ Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 35 "Regolamenti di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 3/2 nella seduta del 29/9/2005.